

ridotta del 20 per cento *con le seguenti*: A partire dal 1° gennaio 2003 e sino al 31 dicembre 2004 per le imprese operanti nelle aree e nei settori merceologici individuati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sono adottate le seguenti misure:

a) le integrazioni salariali ordinarie di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, relative alle contrazioni e alle sospensioni dell'attività produttiva verificatesi nelle singole imprese, possono essere concesse per un periodo non superiore a 24 mesi consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi, la durata complessiva dei quali non superi i 24 mesi in un triennio;

b) la cassa integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, può essere concessa, in deroga ai criteri individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 maggio 2000, e successive modificazioni, a favore delle imprese che, avendo i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 223 del 1991 ricorrono a contrazioni o sospensioni dell'attività in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell'impresa che esercita un flusso gestionale prevalente o comunque non inferiore al 30 per cento del fatturato e che appartengono a settori merceologici e operano nelle aree individuate dal decreto del Ministro delle attività produttive di cui al presente comma. Tale norma è applicabile alle imprese con contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati, costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente che nell'anno precedente abbiano superato il limite definito dal periodo precedente. Tale limite è accertato in base alla normativa prevista dall'articolo 12, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223. L'appartenenza ai settori merceologici e alle aree individuate dal decreto interministeriale viene certificata in sede di esame con-

giunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2000;

c) in deroga all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere una proroga per la medesima causale, di durata non superiore a 12 mesi, per i casi in cui si riscontri l'esistenza di particolari difficoltà di ordine temporale nella realizzazione del programma di gestione della crisi, oppure vengano riscontrate difficoltà anche esterne non imputabili alla volontà dell'azienda. L'accertamento di tali condizioni è effettuato dalla regione competente in sede di esame congiunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2000;

d) le istanze di intervento di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale sono concesse anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1.1.2, della delibera CIPE del 18 ottobre 1994 e successive modificazioni;

e) i periodi di integrazione salariale derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 725, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863 del 1984, non si computano ai fini dell'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge n. 223 del 1991;

f) la disciplina del trattamento straordinario di cassa integrazione salariale si applica ai dipendenti delle imprese di spedizione e trasporto non rientranti nel settore industriale ad esclusione di quelle di spedizione internazionale, che ricorrono a contrazioni o sospensioni dell'attività in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell'impresa che esercita un flusso gestionale prevalente o comunque non inferiore al 30 per cento del fatturato. Se le predette imprese sono costituite in forma cooperativa, la norma si applica anche ai soci lavoratori addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento delle attività in oggetto;

g) la disciplina del trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria si

applica ai dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi di pulizia civili e, se costituite in forma cooperativa, anche ai soci lavoratori addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento delle attività appaltate. Il trattamento di integrazione salariale è concesso nei casi in cui i predetti lavoratori siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni ad orario ridotto in conseguenza della riduzione delle attività appaltate ove connessa all'attuazione, da parte dell'appaltante, di programmi di crisi aziendale o di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che abbiano dato luogo all'applicazione del trattamento a carico della cassa integrazione guadagni;

h) l'attuale durata della disoccupazione ordinaria è temporaneamente prorogata di 180 giorni a favore dei lavoratori licenziati da imprese operanti nelle aree e nei settori merceologici individuati con decreto interministeriale di cui al presente comma e che non siano beneficiari di altri trattamenti previdenziali.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

41. 8. Cordoni, Gambini, Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: A partire dal 1° gennaio 2003 e sino al 31 dicembre 2004 per le imprese operanti nelle aree e nei settori merceologici individuati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sono adottate le seguenti misure:

a) le integrazioni salariali ordinarie di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, relative alle contrazioni e alle sospensioni dell'attività produttiva verificatesi nelle singole imprese, possono essere concesse

per un periodo non superiore a 24 mesi consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi, la durata complessiva dei quali non superi i 24 mesi in un triennio;

b) la cassa integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, può essere concessa, in deroga ai criteri individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 maggio 2000, e successive modificazioni, a favore delle imprese che, avendo i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 223 del 1991 ricorrono a contrazioni o sospensioni dell'attività in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell'impresa che esercita un flusso gestionale prevalente o comunque non inferiore al 30 per cento del fatturato e che appartengono a settori merceologici e operano nelle aree individuate dal decreto del Ministro delle attività produttive di cui al presente comma. Tale norma è applicabile alle imprese con contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati, costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente che nell'anno precedente abbiano superato il limite definito dal periodo precedente. Tale limite è accertato in base alla normativa prevista dall'articolo 12, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223. L'appartenenza ai settori merceologici e alle aree individuate dal decreto interministeriale viene certificata in sede di esame congiunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2000;

c) in deroga all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere una proroga per la medesima causale, di durata non superiore a 12 mesi, per i casi in cui si riscontri l'esistenza di particolari difficoltà di ordine temporale nella realizzazione del programma di gestione della crisi, oppure vengano riscontrate difficoltà anche esterne non imputabili alla volontà dell'azienda. L'accertamento di tali condizioni è effettuato dalla regione competente in sede di esame congiunto ai sensi del

decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2000;

d) le istanze di intervento di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale sono concesse anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1.1.2, della delibera CIPE del 18 ottobre 1994 e successive modificazioni;

e) i periodi di integrazione salariale derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 725, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863 del 1984, non si computano ai fini dell'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge n. 223 del 1991;

f) la disciplina del trattamento straordinario di cassa integrazione salariale si applica ai dipendenti delle imprese di spedizione e trasporto non rientranti nel settore industriale ad esclusione di quelle di spedizione internazionale, che ricorrono a contrazioni o sospensioni dell'attività in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell'impresa che esercita un flusso gestionale prevalente o comunque non inferiore al 30 per cento del fatturato. Se le predette imprese sono costituite in forma cooperativa, la norma si applica anche ai soci lavoratori addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento delle attività in oggetto;

g) la disciplina del trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria si applica ai dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi di pulizia civili e, se costituite in forma cooperativa, anche ai soci lavoratori addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento delle attività appaltate. Il trattamento di integrazione salariale è concesso nei casi in cui i predetti lavoratori siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni ad orario ridotto in conseguenza della riduzione delle attività appaltate ove connessa all'attuazione, da parte dell'appaltante, di programmi di crisi aziendale o di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che abbiano dato luogo all'applicazione del trattamento a carico della cassa integrazione guadagni;

h) l'attuale durata della disoccupazione ordinaria è temporaneamente prorogata di 180 giorni a favore dei lavoratori licenziati da imprese operanti nelle aree e nei settori merceologici individuati con decreto interministeriale di cui al presente comma e che non siano beneficiari di altri trattamenti previdenziali.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita- DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

41. 9. Morgando, Michele Ventura, Villetti, Lion, Pistone, Cusumano.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. A partire dal 1° gennaio 2003 e sino al 31 dicembre 2004 per le imprese operanti nelle aree e nei settori merceologici individuati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sono adottate le seguenti misure:

a) le integrazioni salariali ordinarie di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, relative alle contrazioni e alle sospensioni dell'attività produttiva verificatesi nelle singole imprese, possono essere concesse per un periodo non superiore a 24 mesi consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi, la durata complessiva dei quali non superi i 24 mesi in un triennio;

b) la cassa integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, può essere concessa, in deroga ai criteri individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 maggio 2000, e successive modificazioni, a favore delle imprese che, avendo i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 223 del 1991 ricorrono a contrazioni o sospensioni dell'attività in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell'impresa che

esercita un flusso gestionale prevalente o comunque non inferiore al 30 per cento del fatturato e che appartengono a settori merceologici e operano nelle aree individuate dal decreto del Ministro delle attività produttive di cui al presente comma. Tale norma è applicabile alle imprese con contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati, costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente che nell'anno precedente abbiano superato il limite definito dal periodo precedente. Tale limite è accertato in base alla normativa prevista dall'articolo 12, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223. L'appartenenza ai settori merceologici e alle aree individuate dal decreto interministeriale viene certificata in sede di esame congiunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2000;

c) in deroga all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere una proroga per la medesima causale, di durata non superiore a 12 mesi, per i casi in cui si riscontri l'esistenza di particolari difficoltà di ordine temporale nella realizzazione del programma di gestione della crisi, oppure vengano riscontrate difficoltà anche esterne non imputabili alla volontà dell'azienda. L'accertamento di tali condizioni è effettuato dalla regione competente in sede di esame congiunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2000;

d) le istanze di intervento di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale sono concesse anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1.1.2, della delibera CIPE del 18 ottobre 1994 e successive modificazioni;

e) i periodi di integrazione salariale derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 725, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863 del 1984, non si computano ai fini dell'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge n. 223 del 1991;

f) la disciplina del trattamento straordinario di cassa integrazione salariale si applica ai dipendenti delle imprese di spedizione e trasporto non rientranti nel settore industriale ad esclusione di quelle di spedizione internazionale, che ricorrono a contrazioni o sospensioni dell'attività in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell'impresa che esercita un flusso gestionale prevalente o comunque non inferiore al 30 per cento del fatturato. Se le predette imprese sono costituite in forma cooperativa, la norma si applica anche ai soci lavoratori addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento delle attività in oggetto;

g) la disciplina del trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria si applica ai dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi di pulizia civili e, se costituite in forma cooperativa, anche ai soci lavoratori addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento delle attività appaltate. Il trattamento di integrazione salariale è concesso nei casi in cui i predetti lavoratori siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni ad orario ridotto in conseguenza della riduzione delle attività appaltate ove connessa all'attuazione, da parte dell'appaltante, di programmi di crisi aziendale o di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che abbiano dato luogo all'applicazione del trattamento a carico della cassa integrazione guadagni;

h) l'attuale durata della disoccupazione ordinaria è temporaneamente prorogata di 180 giorni a favore dei lavoratori licenziati da imprese operanti nelle aree e nei settori merceologici individuati con decreto interministeriale di cui al presente comma e che non siano beneficiari di altri trattamenti previdenziali.

8-ter. Per le imprese che stipulano i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, resta ferma, nelle misure di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 28 novembre 1986, n. 608, la riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assisten-

ziale da esse dovuta per i lavoratori coinvolti nell'attuazione del contratto di solidarietà. Con riguardo ai lavoratori che ritornino all'impiego a tempo pieno prima del termine di scadenza del contratto di solidarietà, viene mantenuta la riduzione dell'ammontare della contribuzione dovuta, con un incremento di dieci punti percentuali, sino al termine di scadenza inizialmente previsto del contratto di solidarietà.

8-quater. I periodi di integrazione salariale conseguenti alla stipulazione di un contratto di solidarietà non si computano ai fini di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

8-quinquies. Fino all'entrata in vigore della riforma organica del sistema degli ammortizzatori sociali, si applicano le disposizioni in materia di contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5, 6, 7 e 8, della legge 19 luglio 1993, n. 236.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita-DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

- **41. 5.** Nieddu, Cordoni, Michele Ventura, Pistone, Villetti, Lion, Cusumano, Agostini, Nicola Rossi, Morgando.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. A partire dal 1° gennaio 2003 e sino al 31 dicembre 2004 per le imprese operanti nelle aree e nei settori merceologici individuati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sono adottate le seguenti misure:

a) le integrazioni salariali ordinarie di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, relative alle contrazioni e alle sospensioni dell'attività produttiva verificatesi nelle singole imprese, possono essere concesse per un periodo non superiore a 24 mesi

consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi, la durata complessiva dei quali non superi i 24 mesi in un triennio;

b) la cassa integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, può essere concessa, in deroga ai criteri individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 maggio 2000, e successive modificazioni, a favore delle imprese che, avendo i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 223 del 1991 ricorrono a contrazioni o sospensioni dell'attività in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell'impresa che esercita un flusso gestionale prevalente o comunque non inferiore al 30 per cento del fatturato e che appartengono a settori merceologici e operano nelle aree individuate dal decreto del Ministro delle attività produttive di cui al presente comma. Tale norma è applicabile alle imprese con contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati, costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente che nell'anno precedente abbiano superato il limite definito dal periodo precedente. Tale limite è accertato in base alla normativa prevista dall'articolo 12, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223. L'appartenenza ai settori merceologici e alle aree individuate dal decreto interministeriale viene certificata in sede di esame congiunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2000;

c) in deroga all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere una proroga per la medesima causale, di durata non superiore a 12 mesi, per i casi in cui si riscontri l'esistenza di particolari difficoltà di ordine temporale nella realizzazione del programma di gestione della crisi, oppure vengano riscontrate difficoltà anche esterne non imputabili alla volontà dell'azienda. L'accertamento di tali condizioni è effettuato dalla regione competente

in sede di esame congiunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2000;

d) le istanze di intervento di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale sono concesse anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1.1.2, della delibera CIPE del 18 ottobre 1994 e successive modificazioni;

e) i periodi di integrazione salariale derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 725, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863 del 1984, non si computano ai fini dell'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge n. 223 del 1991;

f) la disciplina del trattamento straordinario di cassa integrazione salariale si applica ai dipendenti delle imprese di spedizione e trasporto non rientranti nel settore industriale ad esclusione di quelle di spedizione internazionale, che ricorrono a contrazioni o sospensioni dell'attività in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell'impresa che esercita un flusso gestionale prevalente o comunque non inferiore al 30 per cento del fatturato. Se le predette imprese sono costituite in forma cooperativa, la norma si applica anche ai soci lavoratori addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento delle attività in oggetto;

g) la disciplina del trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria si applica ai dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi di pulizia civili e, se costituite in forma cooperativa, anche ai soci lavoratori addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento delle attività appaltate. Il trattamento di integrazione salariale è concesso nei casi in cui i predetti lavoratori siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni ad orario ridotto in conseguenza della riduzione delle attività appaltate ove connessa all'attuazione, da parte dell'appaltante, di programmi di crisi aziendale o di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che abbiano dato luogo all'applicazione del trattamento a carico della cassa integrazione guadagni;

h) l'attuale durata della disoccupazione ordinaria è temporaneamente prorogata di 180 giorni a favore dei lavoratori licenziati da imprese operanti nelle aree e nei settori merceologici individuati con decreto interministeriale di cui al presente comma e che non siano beneficiari di altri trattamenti previdenziali.

8-ter. Per le imprese che stipulano i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, resta ferma, nelle misure di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 28 novembre 1996, n. 608, la riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale da esse dovuta per i lavoratori coinvolti nell'attuazione del contratto di solidarietà. Con riguardo ai lavoratori che ritornino all'impiego a tempo pieno prima del termine di scadenza del contratto di solidarietà, viene mantenuta la riduzione dell'ammontare della contribuzione dovuta, con un incremento di dieci punti percentuali, sino al termine di scadenza inizialmente previsto del contratto di solidarietà.

8-quater. I periodi di integrazione salariale conseguenti alla stipulazione di un contratto di solidarietà non si computano ai fini di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

8-quinquies. Fino all'entrata in vigore della riforma organica del sistema degli ammortizzatori sociali, si applicano le disposizioni in materia di contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5, 6, 7 e 8, della legge 19 luglio 1993, n. 236.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- **41. 6.** Nieddu, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Quartiani, Rughia.

Sostituire i commi 9, 10, 11 e 12 con i seguenti:

9. A partire dal 1° gennaio 2003 e sino al 31 dicembre 2004 per le imprese ope-

ranti nelle aree e nei settori merceologici collegate con il settore automobilistico sono adottate le seguenti misure:

a) la cassa integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, può essere concessa, in deroga ai criteri individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 maggio 2000, e successive modificazioni, a favore delle imprese che, avendo i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 223 del 1991 ricorrono a contrazioni o sospensioni dell'attività in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell'impresa che esercita un flusso gestionale prevalente o comunque non inferiore al 30 per cento del fatturato e che appartengono a settori merceologici e operano nelle aree individuate dal decreto di cui al presente comma. Tale norma è applicabile alle imprese con contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati, costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente che nell'anno precedente abbiano superato il limite definito dal periodo precedente. Tale limite è accertato in base alla normativa prevista dall'articolo 12, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223. L'appartenenza ai settori merceologici collegati con il settore dell'automobile viene certificata in sede di esame congiunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2000;

b) in deroga all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere una proroga per la medesima causale, di durata non superiore a 12 mesi, per i casi in cui si riscontri l'esistenza di particolari difficoltà di ordine temporale nella realizzazione del programma di gestione della crisi, oppure vengano riscontrate difficoltà anche esterne non imputabili alla volontà dell'azienda. L'accertamento di tali condizioni è effettuato dalla regione competente in sede di esame congiunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2000;

c) le istanze di intervento di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale sono concesse anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1.1.2, della delibera CIPE del 18 ottobre 1994 e successive modificazioni;

d) i periodi di integrazione salariale derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 725, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863 del 1984, non si computano ai fini dell'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge n. 223 del 1991;

e) la disciplina del trattamento straordinario di cassa integrazione salariale si applica ai dipendenti delle imprese di spedizione e trasporto non rientranti nel settore industriale ad esclusione di quelle di spedizione internazionale, che ricorrono a contrazioni o sospensioni dell'attività in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell'impresa che esercita un flusso gestionale prevalente o comunque non inferiore al 30 per cento del fatturato. Se le predette imprese sono costituite in forma cooperativa, la norma si applica anche ai soci lavoratori addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento delle attività in oggetto;

f) la disciplina del trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria si applica ai dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi di pulizia civili e, se costituite in forma cooperativa, anche ai soci lavoratori addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento delle attività appaltate. Il trattamento di integrazione salariale è concesso nei casi in cui i predetti lavoratori siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni ad orario ridotto in conseguenza della riduzione delle attività appaltate ove connessa all'attuazione, da parte dell'appaltante, di programmi di crisi aziendale o di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che abbiano dato luogo all'applicazione del trattamento a carico della cassa integrazione guadagni;

g) l'attuale durata della disoccupazione ordinaria è temporaneamente pro-

rogata di 180 giorni a favore dei lavoratori licenziati da imprese operanti nelle aree e nei settori merceologici collegati con il settore dell'automobile e che non siano beneficiari di altri trattamenti previdenziali.

10. Per le imprese che stipulano i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, resta ferma, nelle misure di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 28 novembre 1996, n. 608, la riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale da esse dovuta per i lavoratori coinvolti nell'attuazione del contratto di solidarietà. Con riguardo ai lavoratori che ritornino all'impiego a tempo pieno prima del termine di scadenza del contratto di solidarietà, viene mantenuta la riduzione dell'ammontare della contribuzione dovuta, con un incremento di dieci punti percentuali, sino al termine di scadenza inizialmente previsto del contratto di solidarietà.

11. I periodi di integrazione salariale conseguenti alla stipulazione di un contratto di solidarietà non si computano ai fini di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

12. Fino all'entrata in vigore della riforma organica del sistema degli ammortizzatori sociali, si applicano le disposizioni in materia di contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5, 6, 7 e 8, della legge 19 luglio 1993, n. 236.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita-DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

41. 3. Cordonì, Delbono, Innocenti, Gasperoni, Guerzoni, Duilio.

Al comma 9, sopprimere la parola: industriali.

Conseguentemente, aggiungere, alla fine del comma, il seguente periodo: Lo stesso

trattamento, anche in rapporto alla sua durata temporale, è esteso anche alle imprese che non rientrano nel campo di applicazione della legge n. 164 del 1975, e che svolgono in maniera prevalente attività di fornitura o sub-fornitura di componenti, di supporto e di servizio alle imprese operanti nel settore automobilistico.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

41. 2. Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

Al comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per le imprese che stipulano i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, resta ferma, nelle misure di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 28 novembre 1996, n. 608, la riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale da esse dovuta per i lavoratori coinvolti nell'attuazione del contratto di solidarietà. Con riguardo ai lavoratori che ritornino all'impiego a tempo pieno prima del termine di scadenza del contratto di solidarietà, viene mantenuta la riduzione dell'ammontare della contribuzione dovuta, con un incremento di dieci punti percentuali, sino al termine di scadenza inizialmente previsto del contratto di solidarietà. I periodi di integrazione salariale conseguenti alla stipulazione di un contratto di solidarietà non si computano ai fini di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Fino all'entrata in vigore della riforma organica del sistema degli ammortizzatori sociali, si applicano le disposizioni in materia di contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5, 6, 7 e 8, della legge 19 luglio 1993, n. 236.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

• **41. 10.** Cordonì, Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 9, aggiungere, infine, i seguenti periodi: Per le imprese che stipulano i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, resta ferma, nelle misure di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 28 novembre 1996, n. 608, la riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale da esse dovuta per i lavoratori coinvolti nell'attuazione del contratto di solidarietà. Con riguardo ai lavoratori che ritornino all'impiego a tempo pieno prima del termine di scadenza del contratto di solidarietà, viene mantenuta la riduzione dell'ammontare della contribuzione dovuta, con un incremento di dieci punti percentuali, sino al termine di scadenza inizialmente previsto del contratto di solidarietà. I periodi di integrazione salariale conseguenti alla stipulazione di un contratto di solidarietà non si computano ai fini di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Fino all'entrata in vigore della riforma organica del sistema degli ammortizzatori sociali, si applicano le disposizioni in materia di contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5, 6, 7 e 8, della legge 19 luglio 1993, n. 236.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita- DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

- 41. 11. Morgando, Michele Ventura, Villetti, Lion, Pistone, Cusumano.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. La disciplina del trattamento straordinario di cassa integrazione salariale si applica ai dipendenti delle imprese di spedizione e trasporto non rientranti nel settore industriale ad esclusione di quelle di spedizione internazionale, che ricorrono a contrazioni o sospensioni dell'attività in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell'impresa che esercita un flusso gestionale prevalente o comunque non inferiore

al 30 per cento del fatturato, collegato al settore dell'automobile. Se le predette imprese sono costituite in forma cooperativa, la norma si applica anche ai soci lavoratori addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento delle attività in oggetto.

9-ter. La disciplina del trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria si applica ai dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi di pulizia civili e se costituite in forma cooperativa, anche ai soci lavoratori addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento delle attività appaltate collegate al settore dell'automobile. Il trattamento di integrazione salariale è concesso nei casi in cui i predetti lavoratori siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni ad orario ridotto in conseguenza della riduzione delle attività appaltate ove connessa all'attuazione, da parte dell'appaltante, di programmi di crisi aziendale o di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che abbiano dato luogo all'applicazione del trattamento a carico della cassa integrazione guadagni.

9-quater. L'attuale durata della disoccupazione ordinaria è temporaneamente prorogata di 180 giorni a favore dei lavoratori licenziati da imprese operanti nelle aree e nei settori merceologici collegati con il settore dell'automobile e che non siano beneficiari di altri trattamenti previdenziali.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita- DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

- 41. 4. Gasperoni, Delbono, Cordoni, Innocenti, Motta, Nigra, Duilio, Squeglia.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra-L'Ulivo

- 41. 1. Cordoni, Ventura, Montecchi, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

(A.C. 3200-bis-B – Sezione 35)**ARTICOLO 43 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 43.***(Norme in materia di ENPALS).*

1. Nell'ambito del processo di armonizzazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) al regime generale, con effetto dal 1° gennaio 2003:

a) l'aliquota di finanziamento in vigore per tutti gli assicurati di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è quella in vigore nel Fondo pensione lavoratori dipendenti dell'INPS;

b) l'ENPALS non è tenuto al contributo di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

c) la disciplina prevista all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, è estesa all'ENPALS, con applicazione, relativamente agli organi, dei criteri di composizione e di nomina previsti per l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), salvo che per il collegio dei revisori dei conti, per il quale continua ad applicarsi la vigente disciplina, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

2. L'articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta dell'ENPALS, che provvede periodicamente al monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello

spettacolo e dello sport, sono adeguate le categorie dei soggetti assicurati di cui al primo comma. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere, altresì, integrata o ridefinita, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 181, la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

3. Al fine di perseguire l'obiettivo di ridurre il contenzioso contributivo, i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3, primo comma, numeri da 1 a 14, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore, d'immagine e di replica, non possono eccedere il 40 per cento dell'importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attività. Tale quota rimane esclusa dalla base contributiva e pensionabile. La disposizione si applica anche per le posizioni contributive per le quali il relativo contenzioso in essere non è definito alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 1, comma 15, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi.

(A.C. 3200-bis-B – Sezione 36)**ARTICOLO 44 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 44.***(Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da

lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età. I predetti requisiti devono sussistere all'atto del pensionamento.

2. Gli iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 1, già pensionati di anzianità alla data del 1° dicembre 2002 e nei cui confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilità di cui al comma 1 a decorrere dal 1° gennaio 2003 versando un importo pari al 30 per cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, moltiplicato per il numero risultante come differenza fra la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica di cui al comma 1, pari a 95, e la somma dei predetti requisiti in possesso alla data del pensionamento di anzianità. Le annualità di anzianità contributiva e di età sono arrotondate al primo decimale e la loro somma è arrotondata all'intero più vicino. Se l'importo da versare è inferiore al 20 per cento della pensione di gennaio 2003 o se il predetto numero è nullo o negativo, ma alla data del pensionamento non erano stati raggiunti entrambi i requisiti di cui al comma 1, viene comunque versato il 20 per cento della pensione di gennaio 2003. Il versamento massimo è stabilito in misura pari a tre volte la predetta pensione. La disposizione si applica anche agli iscritti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità, hanno interrotto il rapporto di lavoro e presentato domanda di pensionamento entro il 30 novembre 2002; qualora essi non percepiscano nel gennaio 2003 la pensione di anzianità, è considerata come base di calcolo la prima rata di pensione effettivamente percepita. Se la pensione di gen-

naio 2003 è provvisoria, si effettua un versamento provvisorio, procedendo al ricalcolo entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva.

3. Per gli iscritti alle gestioni di cui al comma 1 titolari di reddito da pensione, che hanno prodotto redditi sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo e che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa di volta in volta vigente, le penalità e le trattenute previste, con i relativi interessi e sanzioni, non trovano applicazione, per il periodo fino al 31 marzo 2003, qualora l'interessato versi un importo pari al 70 per cento della pensione relativa al mese di gennaio 2003, moltiplicato per ciascuno degli anni relativamente ai quali si è verificato l'inadempimento. A tal fine le frazioni di anno sono arrotondate all'unità superiore. Il versamento non può eccedere la misura pari a quattro volte la pensione di gennaio 2003. La quota di versamento relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 viene restituita all'iscritto che abbia proceduto anche al versamento di cui al comma 2. Se la pensione di gennaio 2003 è provvisoria, si effettua un versamento provvisorio, e si procede al ricalcolo entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva.

4. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono versati entro il 16 marzo 2003, secondo modalità definite dall'ente previdenziale di appartenenza. L'interessato può comunque optare per il versamento entro tale data del 30 per cento di quanto dovuto, con rateizzazione in cinque rate trimestrali della differenza, applicando l'interesse legale. Per i pensionati non in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002, il versamento può avvenire successivamente al 16 marzo 2003, purché entro tre mesi dall'inizio del rapporto lavorativo, su una base di calcolo costituita dall'ultima mensilità di pensione lorda erogata prima dell'inizio della attività lavorativa, con la maggiorazione del 20 per cento rispetto agli importi determinati applicando la procedura di cui al comma 2. Per i soggetti di cui al penultimo periodo del comma 2, il versamento viene effet-

tuato entro sessanta giorni dalla corresponsione della prima rata di pensione. Per i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3, il versamento di conguaglio avviene entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva.

5. Dalla data del 1° aprile 2003 i comparti interessati dell'amministrazione pubblica, ed in particolare l'anagrafe tributaria e gli enti previdenziali erogatori di trattamenti pensionistici, procedono all'incrocio dei dati fiscali e previdenziali da essi posseduti, per l'applicazione delle trattenute dovute e delle relative sanzioni nei confronti di quanti non hanno regolarizzato la propria posizione ai sensi del comma 3.

6. In attesa di un complessivo intervento di armonizzazione dei regimi contributivi delle diverse tipologie di attività di lavoro, anche in relazione alla riforma delle relative discipline, l'aliquota di finanziamento e l'aliquota di computo della pensione, per gli iscritti alla gestione previdenziale di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, che percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta, sono incrementate di 2,5 punti a partire dal 1° gennaio 2003 e di ulteriori 2,5 punti a partire dal 1° gennaio 2004, ripartiti tra committente e lavoratore secondo le proporzioni vigenti nel caso di lavoro parasubordinato. Alla predetta gestione affluisce il 10 per cento delle entrate di cui al comma 4, vincolato al finanziamento di iniziative di formazione degli iscritti non pensionati; con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati criteri e modalità di finanziamento e di gestione delle relative risorse.

7. Gli enti previdenziali privatizzati possono applicare le disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di autonomia previsti dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 44.

(Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis: È consentito a coloro che sono stati rimborsati dei contributi versati alle casse di previdenza per liberi professionisti in forza di leggi vigenti e comunque prima della data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 45, di ripristinare i periodi di anzianità pregressa anche ai fini della ricongiunzione o della totalizzazione, restituendo alle casse di precedente appartenenza le somme rimborsate, con l'aggiunta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso.

Seguono compensazioni Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo

44. 5. Stradiotto

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: versando un importo pari al 30 per cento fino alla fine del comma.

Seguono compensazioni Ulivo

44. 4. Michele Ventura, Morgando, Villetti, Lion, Pistone, Cusumano

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 10 per cento

Conseguentemente, al medesimo comma 2, terzo periodo, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 20 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo

44. 1. Cordoni, Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Ro-

berto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Una quota pari al 50 per cento delle entrate di cui ai commi precedenti è destinata alle regioni di residenza ed è finalizzata al finanziamento di attività di assistenza agli anziani non autosufficienti e al sostegno del reddito delle famiglie di appartenenza.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo

44. 2. Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: non pensionati *aggiungere le seguenti:* e al finanziamento dell'istituto dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori non agricoli di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo per favorire la continuità della copertura contributiva di cui all'articolo 69, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; all'integrazione dei versamenti contributivi pari ad una parte della differenza tra le aliquote di computo della Gestione separata e del Fondo pensione lavoratori dipendenti; alla copertura figurativa dei periodi di maternità e di malattia; all'indennizzo al datore di lavoro o al committente di eventuali assenze facoltative connesse alla maternità o alla paternità che determinino interruzione del lavoro, della collaborazione o della consulenza; al finanziamento di permessi retribuiti per allattamento; all'erogazione di un'indennità proporzionata al compenso giornaliero di lavoro, di collaborazione o di consulenza in

caso di malattia; alla modifica e all'integrazione della disciplina dell'assegno familiare;

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo

44. 3. Cordoni, Innocenti, Motta, Trupia, Gasperoni, Guerzoni, Nigra.

(A.C. 3200-bis-B – Sezione 37)

ARTICOLO 45 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 45.

(Interventi per agevolare l'artigianato e i coltivatori diretti).

1. In sede di sperimentazione, per l'anno 2003, gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali, qualora impossibilitati per causa di forza maggiore all'espletamento dell'attività lavorativa, nonché i coltivatori diretti iscritti negli elenchi provinciali, ai fini della raccolta di prodotti agricoli, possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il secondo grado aventi anche il titolo di studente per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni. È fatto comunque obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, con indicazione delle cause di forza maggiore in relazione alle quali è possibile avvalersi delle collaborazioni di cui al comma 1, nonché le modalità di

comunicazione agli enti previdenziali interessati. Le suddette modalità di attuazione e cause di forza maggiore devono essere definite in modo che l'onere conseguente a carico della finanza pubblica non sia superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2003.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 45.

(Interventi per agevolare l'artigianato e i coltivatori diretti).

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: In sede di sperimentazione, per l'anno 2003,

45. 1. Gambini, Nieddu, Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Nicola Rossi, Oliveri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: nonché fino a: prodotti agricoli,

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il periodo di sperimentazione di cui all'articolo 122, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2004.

45. 2. Rava, Sedioli, Marcora, Preda, Rossiello, Borrelli, Franci.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: coltivatori diretti fino a: prodotti agricoli con le seguenti: lavoratori autonomi.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: coltivatori diretti con le seguenti: lavoratori autonomi.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sini-

stra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

45. 6. Michele Ventura, Morgando, Villetti, Lion, Pistone, Cusumano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'articolo 122, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per consentire le tradizionali collaborazioni occasionali di parenti ed affini nella raccolta dei prodotti agricoli è prorogato a tempo indeterminato.

45. 4. Rossiello, Rava, Sedioli, Preda, Borrelli, Franci, Oliverio, Marcora.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'articolo 122, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per consentire le tradizionali collaborazioni occasionali di parenti ed affini nella raccolta dei prodotti agricoli è prorogato a tempo indeterminato.

45. 5. Rava, Sedioli, Marcora, Preda, Rossiello, Leoni, Bressa, Boato, Amici, Marone.

(A.C. 3200-bis-B – Sezione 38)

ARTICOLO 46 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 46.

(Fondo nazionale per le politiche sociali. Finanziamento della federazione maestri del lavoro).

1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è determinato dagli stanziamenti previsti per gli inter-

venti disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità.

3. Nei limiti delle risorse ripartibili del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali e nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale.

4. Le modalità di esercizio del monitoraggio, della verifica e della valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 3 sono definite, secondo criteri di semplificazione ed efficacia, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,

n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. In caso di mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state assegnate, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al Fondo di cui al comma 1.

6. Per far fronte alle spese derivanti dalle attività statutarie della federazione dei maestri del lavoro d'Italia, consistenti nell'assistenza ai giovani al fine di facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro e nella collaborazione volontaristica con gli enti preposti alla difesa civile, alla protezione delle opere d'arte, all'azione ecologica, all'assistenza ai portatori di handicap ed agli anziani non autosufficienti, è conferito alla Federazione medesima, per il triennio 2003-2005 un contributo annuo di 260 mila euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 46.

(Fondo nazionale per le politiche sociali).

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Per far fronte alle spese derivanti all'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 « Norme per il diritto al lavoro dei disabili », è conferito, per il triennio 2003, 2004, 2005, un contributo annuo di 260 mila euro.

Seguono compensazioni Gruppo Misto-Comunisti italiani

46. 1. Maura Cossutta, Pistone, Battaglia.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: consistenti fino a: autosufficienti,.

Seguono compensazioni Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo

46. 2. Boccia

Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È altresì implementato, di 500 milioni di euro, per l'anno 2003, il Fondo per la non autosufficienza di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 388.

Seguono compensazioni Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo

46. 3. Bindi, Burtone, Fioroni, Mosella, Meduri, Molinari, Battaglia.

(A.C. 3200-bis-B – Sezione 39)

ARTICOLO 47 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 47.

(Finanziamento di interventi per la formazione professionale).

1. Nell'ambito delle risorse preordinate sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell'importo aggiuntivo di 1 milione di euro, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « per l'anno 2001 » sono aggiunte le seguenti: « e di cento milioni di euro per l'anno 2003 ».

(A.C. 3200-bis-B – Sezione 40)

ARTICOLO 48 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 48.

(Fondi interprofessionali per la formazione continua).

1. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati "fondi". Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori diversi, nonché, all'interno degli stessi, la costituzione di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente. I fondi possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti